

## STATUTO

### COOPERATIVA SOCIALE MANI SOLIDALI - SOCIETA' COOPERATIVA

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSANO DELLE MURGE BA VIA  
COLAMONICO N.C.

Numero REA: BA - 480768

Codice fiscale: 06362640721

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 13-10-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato 114  
al n. 6343  
di raccolta \_\_\_\_\_

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Cassano delle Murge (BA) Società Cooperativa denominata **"COOPERATIVA SOCIALE MANI SOLIDALI - Società Cooperativa"**. La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni suo socio.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale ovvero a progetto, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali, e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di specu-

lazione privata.

La Cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità destinando nell'ambito delle proprie possibilità assegnazioni per fondi destinati ad integrare la Previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ritorno a favore dei soci.

#### Articolo 4

In attuazione dell'art. 1), comma 1) lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Più in particolare la Cooperativa si propone di:

- istituire servizi e prestazioni infermieristiche presso strutture sanitarie, riabilitative ed assistenziali pubbliche, private o attivate direttamente;
- gestione case di riposo per anziani, residenze sanitarie per anziani e case protette per anziani, centro aperto polivalente con annessi servizi per anziani; casa-alloggio, casa-famiglia, gruppi-appartamento, centri diurni per soggetti con disagio psichico o dimessi dall'ospedale psichiatrico, case di accogliimento per le donne maltrattate, centri antiviolenza per le donne;
- servizio di home maker;
- organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
- assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza;
- gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola;
- assistenza ed ogni altra forma d'intervento socio-educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un'ottica di prevenzione;
- gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;
- gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza;
- gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di ascolto, centri di prima accoglienza, unità di strada, comunità terapeutiche, in un'ottica di prevenzione, di riabilitazione e di reinserimento;
- gestione di servizi di assistenza ai malati terminali;
- gestione di servizi di assistenza, recupero e inserimento sociale di soggetti svantaggiati e/o portatori di handicap psico-fisici;
- gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato;
- gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno, all'assistenza e formazione di profughi ed extracomunitari anche per quanto previsto nei precedenti punti;
- progettazione e realizzazione di corsi di formazione. A tal fine potranno essere utilizzati finanziamenti regionali, na-

zionali e comunitari;

- istituire o gestire centri di servizi culturali, biblioteche, cineclub, sale teatrali, centri di cultura popolare, librerie ed altre attività comunque inerenti la cultura, lo spettacolo, l'animazione;

- costituire un centro di studi che si occupi di indagini sociologiche, inchieste, sondaggi, ricerche statistiche relative alla comunità locale nonché di quelle limitrofe;

- gestire centri e attrezzature sportive di ogni tipo ai fini della riabilitazione socio sanitaria ed educativa.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- 1) concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;

- 2) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- 4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- 5) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

- 6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto ogni forma;

- 7) agevolare la costituzione di Cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci, loro famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni concessioni di mutui, altre operazioni finanziarie o partecipazioni;

- 8) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

- 9) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi

dell'articolo 2545-septies del codice civile.

### TITOLO III

#### SOCI

##### Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono distinti in tre categorie:

- a) soci Cooperatori;
- b) soci Sovventori;
- c) soci Volontari;

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto della autorità giudiziaria o per legge) che esercitino arti o mestieri, o che abbiano esperienza, attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo; tale requisito non è richiesto per i soci fondatori. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Sono soci Cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

(Possono essere soci anche Enti, Organismi e persone giuridiche) la cooperativa potrebbe anche divenire con un numero inferiore a 9.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore

della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n.381.

#### Articolo 5/1

##### Soci speciali

L'assemblea dei soci può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'assemblea dei soci può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'assemblea dei soci può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'assemblea dei soci, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quelle previste per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge

e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle esperienze avute, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al numero di quote minimo sottoscrivibile deliberato annualmente dall'assemblea;
- d) versamento della eventuale tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) la qualifica che intende rivestire: socio cooperatore, socio sovventore o socio volontario;
- g) la dichiarazione di non svolgere attività effettivamente concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa.

L'assemblea dei soci, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione - sempre non restituibile - e di quanto previsto nel comma a) dell'art. 22. In tal caso la ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma

scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 20.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve comunicare all'interessato entro sessanta giorni la relativa delibera e le motivazioni.

#### Articolo 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione, se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione - e in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota o le quote di cui al comma c) del precedente art. 6.

Essi sono obbligati, oltre che al predetto versamento della tassa di ammissione:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 22;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a partecipare all'attività dell'Impresa sociale mettendo a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

#### Articolo 8

E' fatto divieto ai soci persone fisiche di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa se soci cooperatori.

#### Articolo 9

I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile ai sensi delle norme previdenziali, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'Assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria, anche altri soci e non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

### TITOLO IV

#### RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

#### Articolo 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte, o scioglimento dell'Ente, Organismo o persona giuridica.

#### Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta all'Assemblea dei Soci constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Articolo 12

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea dei Soci nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una di quelle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto - se persone fisiche e soci cooperatori - alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque, superato il sessantesimo anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori persone fisiche che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitata-mente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

#### Articolo 13

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;

- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
  - f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
  - g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
  - h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
  - i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
  - l) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.
- L'esclusione diventa operante limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

#### Articolo 14

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

#### Articolo 15

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso delle quote, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

#### Articolo 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente art.15, allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

#### Articolo 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva ordinaria.

#### Articolo 18

In caso di recesso, decadenza od esclusione i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

#### Articolo 18/1

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Le partecipazioni dei soci sovventori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili, di cui al successivo art. 21, lett. a2).

Le azioni dei sovventori sono trasferibili con il consenso del consiglio di amministrazione. A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le azioni di socio sovventore sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di socio sovventore, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote di capitale dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote di capitale

dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale.  
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il periodo minimo di tre anni decorrente dalla data di ammissione del socio sovventore. In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 24, lett. d).  
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità, nonché l'obbligo di corrispondere la tassa di ammissione di cui al precedente art. 7, comma 1.

#### TITOLO V

#### TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

##### Articolo 19

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui annuali dell'esercizio a norma del successivo articolo 24, estensibili anche ai lavoratori ausiliari e collaboratori, in quanto applicabili e deliberato dall'assemblea.

##### Articolo 20

Il trattamento economico corrisposto ai soci persone fisiche durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti di lavoro vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-Cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

#### PATRIMONIO SOCIALE

##### Articolo 21

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da:
  - a1) da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (euro cento virgola zero centesimi) e detenute dai soci cooperatori che dovranno sottoscrivere un

minimo di tre quote;

a2) dalle azioni nominali trasferibili, del valore nominale di Euro 500,00 (euro cinquecento virgola zero centesimi) detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.24 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti in particolare dai fondi speciali costituiti ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

i) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote ed azioni nominative sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

#### Articolo 22

Le quote ed azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 10% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in dieci rate mensili.

#### Articolo 23

Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di ammi-

nistrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

#### Articolo 24

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

Alle azioni possedute dai soci sovventori si applica il privilegio di cui al precedente art. 18/1, comma 5;

c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della cooperativa, né al suo scioglimento (legge 904/77 art. 12);

d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, che sarà obbligatoriamente effettuata in presenza di utili;

e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria deve essere:

1) destinata, nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) ai fini mutualistici, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 2545-quater Codice Civile e cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno;

2) ripartita fra i soci lavoratori in proporzione di quanto

percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla quantità del lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno.

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti o accantonati in apposito fondo.

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici previa destinazione del prescritto 30% (trenta per cento) alla riserva ordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge e quelle di cui al precedente art. 18, comma 5 e alla precedente lettera d) del presente articolo, l'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella precedente lettera e), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

#### TITOLO VI ORGANI SOCIALI

##### Articolo 25

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

##### Articolo 26

##### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da recapitarsi ai soci almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. I soci onorari partecipano alle assemblee delle cooperative con voto consultivo.

##### Articolo 27

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;

- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci, laddove nominati, o le medaglie di presenza per il triennio;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci se nominati;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 7) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- 8) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 11) delibera su ogni argomento che lo statuto demanda alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, ed eccezionalmente entro i 180 giorni, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale, o almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

#### Articolo 28

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e de-

libera liberamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

#### Articolo 29

Per le votazioni si procederà normalmente con sistema della alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

#### Articolo 30

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, né dipendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

#### Articolo 31

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Cooperativa e in caso di sua assenza dal Vice Presidente ovvero da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

#### Articolo 32

Ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2540 C.C. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di fare precedere l'Assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nelle quali siano occupati non meno di cinquanta soci. Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;

b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno di ventiquattro ore successiva a quella della prima;

d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nelle quali siano occupati non meno di cinquanta soci e, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossime tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore a cinquanta;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea. Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate. Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentanti i propri delegati all'assemblea generale. I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione. Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.

#### Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero sette consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci.

In ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministra-

tori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, laddove nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni dall'adunanza, e nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci, se nominati, ed amministratori o il Direttore, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. A parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'art.2 della legge 31 novembre 1992 n. 59;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di credito di diritto pubblico e pri-

vato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o del presente Statuto siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto;

n) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

o) deliberare, nell'ambito dello stesso Comune, l'apertura ed il trasferimento di succursali, agenzie e rappresentanze.

#### Articolo 34

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

#### Articolo 35

##### IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice Presidente, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale pro-

cura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

#### Articolo 36

##### IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se nominato ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci, la quale nomina anche il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi hanno la responsabilità ed i doveri fissati dalla legge ed il compenso è determinato dall'assemblea dei soci.

#### Articolo 37

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Riferisce all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro; stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

#### TITOLO VII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 38

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

#### Articolo 39

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. d), deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, a norma dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. A favore dei soci sovven-

tori si applica il privilegio nel rimborso del capitale previsto dal precedente art. 18/1, comma 6.

TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Articolo 41

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 21, 24, 39, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Articolo 42

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.  
Firmato: Stella Giovanna - Lucia Viapiano - Pamela Masiello - Anna Rosa Azzinarri - di Corato Rosa - Gentile Angela Elisabetta - Maristella Piro - Grazia Chiarullo - Giuseppe Ladisa  
notaio (segue sigillo).-

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Bari l'11 il 4 ottobre 2005.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 20, 3° comma, D.P.R. n. 445/2000 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Bari giusta autorizzazione dell'Ufficio delle Entrate di Bari n. 576/83-2T del 10 gennaio 1983 estesa con nota n. 01/93542 del 24 ottobre 2001, nonchè ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n. 127.